

## **RIEPILOGO ESENZIONE TICKET**

Sono attualmente esentati dal pagamento del ticket, per la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale, i soggetti appartenenti alle categorie di seguito elencate:

### **per reddito (lordo e riferito all'anno fiscale precedente) e/o fasce di età**

- i soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,983 euro;
- i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il termine *disoccupato* è riferito esclusivamente a quei soggetti che hanno cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego in attesa di nuova occupazione.

### **per invalidità**

- invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio;
- invalidi civili al 100%;
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- ciechi e sordomuti;
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90);
- grandi invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1a alla 5a;
- grandi invalidi per lavoro;
- invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.

a cui spetta un'esenzione totale

- invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 6a alla 8a;
- invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6a alla 8a;
- infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali.

a cui spetta un'esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status.

### **per patologia**

- i cittadini affetti da particolari condizioni e malattie croniche o invalidanti individuate dai decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001.
- i cittadini affetti da malattie rare individuate dal decreto del Ministero della Sanità 279/2001;

- cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto (limitatamente alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa).

#### **per diagnosi precoce dei tumori** (di cui all'art. 85 della L. 388/2000)

- Mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;
- Pap test ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- Colonscopia ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità;
- Accertamenti specifici per neoplasie, a favore di soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinato dal Ministero della Sanità.

#### **donne in gravidanza**

L'esenzione riguarda le prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1998.

#### **cittadini vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari** (legge 407/98)

#### **cittadini sottoposti a restrizione della libertà** (D.Lgs. 230/99)

**giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica** (limitatamente all'accertamento dei requisiti di idoneità);

#### **per particolari condizioni di interesse sociale** (di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 124/98)

- cittadini affetti da HVI o sospetti di esserlo;
- cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- donatori di sangue e di organi e tessuti (limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione, ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo);
- giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica.

Sono altresì escluse dal pagamento degli oneri a carico dell'assistito:

- le prestazioni rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formati della Regione;
- le prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie;
- le prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
- le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta;
- i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza postacuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura.